Emilia Romagna: Agevolazione finanziaria alle imprese per l'assunzione di disoccupati/inoccupati

24 Maggio 2013

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 20 maggio scorso, l'allegata delibera n. 545 del 6 maggio u.s., con la quale è stata prevista l'erogazione di incentivi a favore delle imprese e degli altri soggetti ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, per le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati/inoccupati realizzate dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Per poter accedere al suddetto beneficio, fissato nella misura di **7.000,00 euro per l'assunzione di uomini e 8.000,00 per l'assunzione di donne**, è necessario che il rapporto di lavoro, <u>della durata minima di 24 mesi</u>, sia instaurato anteriormente alla presentazione della domanda di incentivo.

Tale importo, da assegnare al soggetto richiedente per ciascuna assunzione effettuata nel 2013, non sarà riconosciuto nel caso in cui il rapporto di lavoro incentivato si risolva entro i 12 mesi dalla sua stipula, a seguito di licenziamento per giusta causa, di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di dimissioni volontarie, mentre sarà erogato rispettivamente nella misura del 50% e del 100% nei seguenti casi:

- ? per rapporti di lavoro di durata da 12 mesi e un giorno a 18 mesi;
- ? per rapporti di lavoro di durata da 18 mesi e un giorno a 24 mesi.

Qualora, invece, il rapporto di lavoro si risolva prima dello scadere della durata minima prevista di due anni per ipotesi di licenziamenti o di dimissioni diverse dalle fattispecie sopra richiamate, il soggetto beneficiario perderà il diritto all'incentivo.

Nel ricordare che potranno usufruire di tale incentivo le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi nonché i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata e societaria, è stato precisato che, per beneficiare dell'incentivo, è necessario che le unità produttive siano ubicate nei comuni indicati dal decreto del MEF 1 giugno 2012,

dall'ordinanza della Protezione civile 2 giugno 2012 e dalla L. n. 122/2012, nonché nei comuni non compresi negli elenchi sopraindicati ma situati comunque nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara.

E' stato, inoltre, stabilito che, per poter accedere ai benefici in oggetto, i soggetti richiedenti, pena la non ammissibilità della domanda di incentivo, dovranno possedere <u>congiuntamente</u> i seguenti requisiti:

- 1. essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e quindi con i versamenti contributivi;
- 2. essere in regola con la L. n. 68/1999, con il D.Lgs. n. 81/2008 e con l'applicazione dei CCNL;
- 3. non aver fatto ricorso alla CIGS, compresa la deroga, per cessazione di attività e alla CIGS, compresa la deroga, che abbia dato luogo ad esuberi attraverso procedure di mobilità;
- 4. non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo alla data del 31/12/2012 con riferimento agli intervalli temporali di seguito indicati che determinano l'importo dell'incentivo:
- fino a 12 mesi: nessun incentivo;
- dai 12 ai 24 mesi: 50%;
- oltre 24 mesi e fino a 36 mesi: 100%;
- oltre i 36 mesi: 150%.
- 5. non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo nel periodo compreso fra l'1/1/2013 e la data di presentazione della richiesta di incentivo;
- 6. non aver attuato, nel periodo sopra indicato, sospensioni di rapporti o riduzioni dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento di cassa integrazione salariale (CIGO, CIGS, CIG in deroga), fatta eccezione per i seguenti casi:
- richieste di CIGO ex L. n. 164/1975 con causale unica "evento transitorio non imputabile all'imprenditore, riconducibile all'evento sismico";
- richieste di CIGS ex L. n. 223/1991 con causale unica per "crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, riconducibile all'evento sismico";
- richieste di Cassa integrazione guadagni in deroga con causale unica "evento sismico".

Le domande da presentare alla Provincia di riferimento a partire dal 20 maggio scorso (data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), dovranno essere inviate, entro il 3 febbraio 2014, agli

indirizzi indicati dalle Province, esclusivamente tramite PEC, specificando nell'oggetto "domanda di incentivo per assunzione di disoccupati" e allegando la documentazione in PDF, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché spedita entro il termine stabilito (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante).

E' stato, infine, chiarito che la disciplina sull'erogazione degli incentivi opera nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, ossia il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi degli artt. 87 e 88 del trattato ("Regolamento generale di esenzione per categoria") e del Regolamento (CE) n. 1998/06, che consente aiuti alle imprese definiti "d'importanza minore" c.d. "de minimis".

Per quanto non espresso nella presente, si rinvia alla delibera in oggetto.

11555-Delibera n. 545-2013.pdfApri